



Servizio studi

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 26

Il Consiglio Agricoltura e Pesca del 18 marzo 2019 e i negoziati sulla riforma della PAC

Il Consiglio agricoltura e pesca dello scorso 18 marzo si è concentrato in ampia misura sullo stato dell'arte nei negoziati relativi al pacchetto legislativo di riforma della Politica agricola comune, nella prospettiva del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tra gli altri temi trattati, l'adozione della decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, che sarà trasmessa al Parlamento europeo per l'approvazione unitamente al testo dell'accordo, e la Strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia.

Nel corso di una sessione pubblica, il Consiglio ha proceduto a uno [scambio di opinioni](#) su tre proposte della Commissione che fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare la PAC.

Si tratta, nel dettaglio:

- Della proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune ([COM \(2018\) 392](#));
- Della proposta di regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga il regolamento n. 1306/2013 - cd. "regolamento orizzontale" - ([COM \(2018\) 393](#));
- Della proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ([COM \(2018\) 394](#)).

Il dibattito ha avuto come base un [rapporto della Presidenza rumena](#) sullo stato d'avanzamento dei tre dossier legislativi, e i tre testi delle proposte di regolamento rivisti a seguito dei lavori consiliari ([7485/19](#) per la proposta sui piani strategici; [6981/1/19 REV 1](#) per la proposta di regolamento orizzontale e [7451/19](#) per la proposta sulle OCM).

I ministri sono stati invitati a condividere le proprie osservazioni sui testi modificati e a rispondere alla domanda formulata in conclusione del rapporto della Presidenza: **"Approvate in linea di principio l'orientamento fornito dalla Presidenza rumena su ciascuno dei tre regolamenti, e quali elementi che vi figurano non sono accettabili per voi allo stadio attuale?"**

Il Rapporto della Presidenza rumena sottolinea in primo luogo come, in seguito a una prima lettura delle tre proposte di regolamento da parte dei competenti gruppi di lavoro del Consiglio e ai lavori effettuati in seno al Comitato speciale agricoltura (CSA) e nel quadro del Consiglio agricoltura e

pesca, la Presidenza austriaca avesse già presentato una prima serie di suggerimenti redazionali, nonché, il 17 dicembre 2018, un rapporto sullo stato di avanzamento del negoziato. La Presidenza subentrante, fin da gennaio, ha presentato una serie ulteriore di suggerimenti e proposte redazionali.

Per quanto concerne il **regolamento sui piani strategici** i suggerimenti, presentati dalla Presidenza il 1° marzo ed esaminati dal CSA il 4 e l'11 marzo, toccano in particolare i seguenti punti:

- la definizione di "**prati permanenti**", sulla quale le delegazioni hanno mostrato una netta preferenza per il mantenimento della definizione che figura nel regolamento Omnibus (reg. UE 2017/2393) (articolo 4, paragrafo 1, punto b) III);
- l'esigenza relativa alla formazione e/o alle competenze dei **giovani agricoltori**, sulla quale le delegazioni si sono pronunciate per la facoltatività (articolo 4, paragrafo 1, punto e));
- la definizione di "**agricoltore vero e proprio**", che gli Stati membri vorrebbero su base volontaria, con la possibilità di fissare una soglia al di sopra della quale tutti gli agricoltori siano considerati "veri e propri" (articolo 4, paragrafo 1 *bis ter*);
- gli obblighi relativi allo **strumento sostenibile per lo sviluppo agricolo** per quanto concerne i nutrienti dovrebbero essere coperti, secondo la maggioranza degli Stati membri, dai Servizi di consulenza aziendale di cui ai Piani strategici nazionali (articolo 13, paragrafo 4, punto f *bis*), al termine di un periodo di transizione espressamente previsto dal regolamento;
- il desiderio, espresso dagli Stati membri, di proseguire il dibattito sulla nozione di **riduzione dei pagamenti**, a seguito delle discussioni già tenutesi in sede di CSA. In generale, comunque, gli Stati membri hanno indicato di preferire che la deduzione dei costi del lavoro sia facoltativa, e si sono dichiarati soddisfatti, in linea più generale, di poter disporre di una maggiore flessibilità per quanto attiene al metodo di calcolo degli importi da dedurre (articolo 15, paragrafo 2);
- numerose delegazioni sostengono il carattere facoltativo del **sostegno redistributivo complementare al reddito** (articolo 26, paragrafo 1);
- gli Stati membri sono favorevoli a prevedere in modo esplicito la possibilità di ridefinire le **zone sottoposte a vincoli naturali o specifici** (articolo 66, paragrafo 2);
- gli Stati membri sostengono in linea di principio un'**aliquota massima di sostegno agli investimenti** pari al 75%, elevabile fino al 100% per taluni ambiti specifici (articolo 68, paragrafo 4);
- pur chiedendo una maggiore chiarezza per quanto attiene al **rapporto tra target finali e target intermedi** nel perseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento e nel monitoraggio degli stessi, le delegazioni sono disponibili di accettare un certo margine di tolleranza in caso di eventuale insufficienza di indicatori di risultato in rapporto ai target intermedi, nonché un margine di tolleranza degressivo (articolo 121 bis).

Per quanto concerne la **proposta di regolamento orizzontale**, la Presidenza rumena ha proposto alcuni suggerimenti redazionali che sono stati esaminati dal CSA il 21 gennaio, l'11 febbraio e il 4 e 11 marzo, e ha evidenziato come:

- gli Stati membri sono largamente favorevoli alla possibilità, per la Commissione, di adottare degli **atti delegati anche per quanto concerne gli interventi settoriali**, inclusi frutta e legumi (articolo 42, paragrafo 4);

- gli Stati membri convengono sull'opportunità che, in caso d'urgenza, la Commissione adotti **atti di esecuzione per quanto concerne i pagamenti ai beneficiari** (articolo 42, paragrafo 5);
- benché i punti di vista degli Stati membri divergano, è emersa una preferenza a favore della reintroduzione della **soglia di 2.000 euro per l'applicazione della disciplina finanziaria**, a titolo, tra l'altro, di protezione per i piccoli agricoltori.

Per quanto attiene infine allo stato di avanzamento dei negoziati sull'OCM, il testo modificato della proposta di regolamento, presentato dalla Presidenza rumena il 12 marzo, mira in particolare:

- a stabilire un **equilibrio tra le varietà di vigneti**, mantenendo l'interdizione che si applica attualmente alle sei varietà ibride specifiche della specie *Vitis Labrusca*, autorizzando al contempo l'utilizzo di ibridi nei vini DOP;
- chiarire le regole sui controlli in materia di **etichettatura dei vini**, al fine di garantire un approccio proporzionato;
- rendere obbligatorio **l'utilizzo dei termini "dealcolati" o "parzialmente dealcolati" sulle etichette** dei rispettivi prodotti vinicoli;
- prevedere un periodo di transizione entro il quale soddisfare l'obbligo di indicare sulle etichette il valore nutrizionale e la lista degli ingredienti del vino.

Nel corso del dibattito sul rapporto della Presidenza e sulle tre proposte, le delegazioni degli Stati membri hanno espresso una valutazione nel complesso positiva sullo stato dei lavori.

Per quanto concerne il regolamento relativo ai Piani strategici, le delegazioni hanno salutato in generale con favore un orientamento fondato sui risultati, ma alcune hanno rilevato la necessità di una discussione più approfondita sul quadro della performance e sui target intermedi, nonché sulla nuova architettura ecologica. Non sono mancate divergenze su altri temi evocati dalla Presidenza: i prati permanenti, la definizione di "giovane agricoltore" e di "agricoltore vero e proprio", lo strumento sostenibile per lo sviluppo agricolo con riferimento ai nutrienti, l'applicazione dei pagamenti redistributivi e gli investimenti.

I negoziati sul regolamento orizzontale e sul regolamento sulle OCM sono invece a uno stadio decisamente più avanzato, anche se talune perplessità sono state sollevate in riferimento:

- per il regolamento orizzontale, alla **soglia di applicazione della disciplina finanziaria** e alla **restituzione degli importi non utilizzati della riserva di crisi**;
- per il regolamento OCM, alle disposizioni relative alla filiera vitivinicola, alle misure di mercato e ai programmi per le scuole.

Si rileva che, su tutte e tre le proposte di regolamento il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha presentato una Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge v. 234/2012.

Per quanto concerne la proposta relativa ai Piani strategici, la [Relazione](#) del Ministero sottolinea, tra l'altro, come la valutazione d'impatto condotta a livello UE "evidenzia la difficoltà nel raggiungimento dei compromessi necessari per l'attuazione di politiche tese al raggiungimento di obiettivi numerosi e diversi".

"Relativamente al reddito agricolo," prosegue la relazione del Governo, "la garanzia di un adeguato livello di sostegno rimane un elemento fondamentale, ma il progetto di regolamento mira anche a **indirizzare il sostegno verso le aziende di piccole e medie dimensioni e verso aree soggette a vincoli ecologici**, questo per incentivare l'attività agricola su tutto il territorio dell'Unione, con

conseguente incremento del numero di posti di lavoro." Da ciò consegue inevitabilmente che un'opzione la quale consente "una notevole redistribuzione dei pagamenti diretti alle aziende e alle regioni con una minore produttività porterà, nel breve periodo, a una **riduzione della competitività dell'UE**, rafforzando nel contempo la protezione dell'ambiente." Il Governo ritiene pertanto fondamentale "individuare la giusta combinazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e al tempo stesso rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente, il clima e le aspettative sociali).

Sulla proposta di regolamento orizzontale, la [relazione](#) del Governo evidenzia in primo luogo come "**gli stanziamenti previsti per il FEAGA e il FEASR risultino inferiori, rispettivamente dell'1% e del 15%** rispetto all'assegnazione prevista per i due fondi nell'attuale periodo di programmazione". Il tutto in un quadro complessivo nel quale il totale degli stanziamenti PAC registra una flessione media del 5%, passando da 382,476 miliardi a 365,006 miliardi.

Rilevato come la proposta appaia idonea "a rispondere alle esigenze di natura finanziaria, gestionale e di monitoraggio della PAC post-2020", la relazione sottolinea come, "nel contesto negoziale, saranno comunque valutati e considerati, in relazione agli interessi nazionali, gli aspetti specifici della proposta nell'ottica della effettiva semplificazione delle procedure di liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure di verifica dei risultati, previste ai fini dell'idonea e pertinente misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla PAC".

Sulla proposta di regolamento OCM, infine, la [relazione](#) del Governo si concentra sulle forti problematiche concernenti il comparto vitivinicolo, sottolineando tra l'altro i seguenti elementi critici:

- la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine **vini prodotti a partire da varietà cosiddette "ibride"**, ossia provenienti da incroci di varie *species*, non necessariamente vinifere. "Le conseguenze di tale possibilità vanno valutate attentamente, in quanto incidono direttamente sulla definizione stessa di qualità di cui il nostro Paese è grande sostenitore. Inoltre, le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi dove oggi, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il Nord Europa le produzioni vitivinicole; l'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe comportare una sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della *species* vinifera";
- la novità rappresentata dalle **produzioni dealcolate**, "che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni (Vino, Spumante, Vino frizzante ecc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino";
- la possibilità di produrre **vini con basso o inesistente tenore alcolico**, "cambiamento rilevante, in quanto a oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Al di sotto di tale limite vi sono bevande a base di vino o altri prodotti non classificabili come "vino". Pertanto, è consentita la produzione di tali prodotti, ma non la loro designazione con il termine "vino". Con la proposta in esame si vogliono equiparare tali preparazioni al vino, eliminando ogni distinzione esistente in termini di designazione e presentazione dei prodotti".

8 aprile 2019

A cura di Luca Briascio